



COMUNE DI ORISTANO

COMUNI DE ARISTANIS

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dell'11/09/2025

Sommario

Articolo 1 – Finalità e Definizioni	2
Articolo 2 - Analisi, Oggetto e Finalità	3
Articolo 3 - Individuazione e suddivisione ambiti territoriali	3
Articolo 4 - Elementi costitutivi, ubicazione, dimensioni e caratteristiche	4
Articolo 5 - Criteri di occupazione	5
Articolo 6 - Dimensioni	7
Articolo 7 - Limitazioni.....	8
Articolo 8 - Attività e orari.....	8
Articolo 9 - Pubblicità	9
Articolo 10 - Obblighi.....	9
Articolo 11 - Danni arrecati a terzi	10
Articolo 12 - Lavori pubblici.....	10
Articolo 13 - Titolo di autorizzazione	11
Articolo 14 - Procedura di rilascio	11
Articolo 15 - Rinnovo dell'autorizzazione	12
Articolo 16 - Sospensione dell'autorizzazione	13
Articolo 17 - Revoca dell'autorizzazione	14
Articolo 18 - Sanzioni	14
Articolo 19 - Norma transitoria	14
Articolo 20 – Entrata in vigore.....	15
ALLEGATO TECNICO	16

Articolo 1 – Finalità e Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e allestimento su suolo pubblico, nonché su suolo privato posto a servitù di uso pubblico, degli spazi all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nonché ad un laboratorio artigianale di preparazione di alimenti.
2. Obiettivo principale del seguente regolamento è quello di assicurare un efficace gestione dello spazio pubblico, nel rispetto dell'iniziativa economica, nella salvaguardia del decoro urbano e nella tutela degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante.
3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale.
4. Per «suolo pubblico» si intende ogni area appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio o le aree private visibili dalla pubblica via.
5. Per «**dehors**» si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
6. Per «**esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande**» si intendono gli esercizi aperti al pubblico individuati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1, e dalla legge regionale 18 maggio 2006, n°5, articolo 20, ai quali si applicano le disposizioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n° 223, articolo 3, comma 1.

Per «**attività commerciale**» si intendono le attività, definite dalla Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 che Disciplina generale delle attività commerciali, art. 3 che vendono prodotti alimentari senza somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
7. Per «**attività artigianali**» si intendono le attività, definite dalla legge 8 agosto 1985, n° 443 (Legge quadro per l'artigianato), che producono generi alimentari, quali pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie e simili, ma sono escluse dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

8. Per “occupazione temporanea” si intende un periodo di occupazione inferiore all’anno solare.

9. Per “occupazione permanente” si intende un periodo di occupazione di almeno un anno solare, fino a un limite di sei anni.

10. I dehors si possono classificare in funzione al rapporto con la struttura esistente:

- di contatto, quando la struttura è completamente a contatto, non per forza vincolata, con quella esistente;
- di passaggio, quando struttura esistente e dehors sono separati da una fascia di rispetto per il transito dei pedoni.

Articolo 2 - Analisi, Oggetto e Finalità

1. Ai fini del seguente regolamento vengono individuati:

- Definizioni e disposizioni generali;
- Regolamentazione tecnica;
- Suddivisione della città in Ambiti Omogenei;
- Diversificazione tipologica e le rispettive modalità di intervento;
- Materiali ed i dettagli di arredo;
- Dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- Elenco elaborati grafico-descrittivi da presentare per l’ottenimento del titolo autorizzativo.

Articolo 3 - Individuazione e suddivisione ambiti territoriali

1. Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali:

- a. Ambito storico: identificato dal perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) vigente Fig.1;
- b. Ambito turistico: individuato nella borgata marina di Torregrande come individuato nell’allegato tecnico Fig. 2;

c. Ambito di completamento, aree del centro urbano e delle frazioni non contemplate negli ambiti precedenti, come individuato nell'allegato tecnico Fig. 2;

Articolo 4 - Elementi costitutivi, ubicazione, dimensioni e caratteristiche

1. I dehors vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO 1 Fig. 4 – 5 (OCCUPAZIONE SEMPLICE: SEDIE, TAVOLINI, OMBRELLONE): spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti o fioriere. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;

- TIPO 2 Fig. 6 – 7 (OCCUPAZIONE STRUTTURATA: SPAZIO DELIMITATO E STRUTTURA): spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors di TIPO 1 e TIPO 2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito negli allegati tecnici del presente regolamento.

2. Tutti gli elementi e le strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili, non devono essere affissi al suolo pubblico né entrare in contatto con strutture o altri elementi degli edifici adiacenti.

3. Abaco dei colori e tipologia dei materiali consentiti sono richiamati alle norme tecniche allegate al presente regolamento.

4. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e in conformità alle norme sulle barriere architettoniche. La superficie calpestabile deve essere realizzata in materiali antisdrucchiolo e in conformità alle norme in materia.

5. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture, come tutti gli eventuali impianti, devono essere conformi alle vigenti normative e la loro idoneità deve essere attestata con regolare documentazione conservata nel luogo di esercizio.
6. Gli arredi devono essere realizzati con materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici, e conformi alle norme.
7. Le coperture devono essere realizzate in materiali impermeabili e idonei, su apposita struttura realizzata secondo le norme tecniche. Nei sistemi di copertura devono essere previsti sistemi di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche.
8. Per altezza del dehors coperto si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con l'estradosso della struttura di copertura del dehors stesso. In ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a metri 3,40, mentre quella interna minima non potrà essere inferiore a metri 2,70.
9. Le protezioni laterali devono avere altezza minima 110 cm dal piano di calpestio e altezza massima 270 cm dallo stesso piano.
10. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area autorizzata per l'occupazione.

Articolo 5 - Criteri di occupazione

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali e materiali quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.
3. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati come indicato nell'art. 28 del Regolamento di attuazione del C.d.S. Tale

distanza di rispetto non dovrà mai essere inferiore ai 5 metri, come da allegato tecnico Fig. 8 e 09.

4. Nell'ambito _1 storico non è consentita l'installazione di dehors permanenti TIPO 2;

5. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi, da parte delle installazioni previste dal presente regolamento, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,4.

6. Nel caso in cui il marciapiedi risulti di dimensioni inferiore a metri 1,4 deve essere lasciato libero l'intero marciapiedi e il dehors potrà essere collocato a filo dello stesso ove previsto dal presente regolamento. In assenza del marciapiedi, potrà essere rilasciata autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico a condizione che venga lasciata libera una fascia di rispetto per il transito pedonale non inferiore a metri 1,4.

7. I dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso, previo nulla-osta da parte degli uffici competenti, ma non è mai consentita la copertura con pedana delle griglie per il deflusso delle acque meteoriche.

8. L'area dei dehors non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno metri 5.

9. I dehors dovranno essere posizionati distanziati almeno:

- Metri 1,00, dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili;
- Metri 2,00, dagli attraversamenti pedonali;
- Metri 5,00, misurati a raggio, dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti;
- Metri 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole e chioschi, calcolati dalla proiezione al suolo del tetto, fatta eccezione per altri dehors.

10. In presenza di monumenti o edifici di particolare importanza deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica.

11. I dehors dovranno essere posizionati distanziati almeno metri 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno metri 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura.

12. L'ingombro del dehors sulla sede stradale deve essere tale da lasciare libera una corsia carrabile non inferiore a metri 3 nelle strade a senso unico di marcia, ovvero non inferiore a metri 5,60 nelle strade a doppio senso di marcia.

13. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali, salvo documentate esigenze e preventivo parere favorevole da parte del comando della Polizia Locale.

14. È ammesso il rilascio di concessione per l'installazione di dehors in porzioni di carreggiata destinate al parcheggio a pagamento delle auto e delimitate dalle strisce blu. In questo caso, entro tre mesi, la giunta comunale provvederà ad individuare, per perequazione, adeguato indennizzo al gestore dei parcheggi a pagamento.

Articolo 6 - Dimensioni

1. La superficie del dehors è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo. La superficie massima consentita per l'installazione dei dehors temporanei e permanenti di TIPO 2 e TIPO 1 è pari, di norma, alla superficie di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a metri quadri 30.

2. Eventuali ulteriori spazi potranno essere concessi solo ed esclusivamente a breve carattere temporale determinato a tantum nello svolgimento di manifestazioni o eventi specifici, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e delle altre norme del presente regolamento.

3. La lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors, non può superare il fronte dell'esercizio. È consentito derogare alla disposizione generale solo per occupazione prive di strutture permanenti e fatta salva l'acquisizione del nullaosta dei terzi confinanti contigui, qualora la distanza dal fronte del fabbricato sia inferiore a 6,0 metri.

Articolo 7 - Limitazioni

1. È vietata l'occupazione della sede stradale veicolare con dehors, anche con soli elementi di arredo, sulle strade che compongono la viabilità principale o a traffico intenso, quali: via Cagliari, Via Diaz, via Ricovero, via Solferino.
2. Le occupazioni, con elementi di arredo sulle strade ricadenti in viabilità a traffico intenso possono essere autorizzate solo temporaneamente in caso di manifestazioni che limitino il traffico veicolare a condizione che venga lasciato libero uno spazio di larghezza non inferiore a 3,00 metri di corsia.
3. L'area occupata non deve interferire con altre attività di pubblico interesse.
4. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
5. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili. Devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di decoro urbano, comportamenti difformi dalle norme, pubblica sicurezza e per altri motivi di pubblico interesse. Resta salva la facoltà, in capo all'amministrazione comunale di disciplinare la circolazione stradale mediante istituzione di limiti di velocità qualora si rendesse necessario.

Articolo 8 - Attività e orari

1. Nei dehors non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento.
2. Nei dehors è concessa l'installazione di impianti di diffusione acustica previo ottenimento di specifica autorizzazione nel rispetto delle norme di diffusione sonora.
3. I dehors osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi.

Articolo 9 - Pubblicità

1. Sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammessi, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità, una sola insegna di esercizio di carattere non luminoso e un solo logo di limitate dimensioni (120 cm x 70 cm) su ogni pannello di protezione. Non è ammessa pubblicità di imprese terze.

Articolo 10 - Obblighi

1. Il titolare dell'esercizio è tenuto a:
 - a. Limitare l'occupazione alle aree in concessione;
 - b. Mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
 - c. Mantenere gli elementi costitutivi del dehors (di TIPO 1 e di TIPO 2) ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
 - d. Ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o raccolti in una porzione di area pubblica in concessione, o ove presente un dehors di TIPO 2 custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione. In occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e. In caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
 - f. Mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico della Ditta, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità;

- g. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
 - h. Le eventuali fioriere dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in buone condizioni;
 - i. Provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste.
2. Dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi.

Articolo 11 - Danni arrecati a terzi

1. Qualsiasi danno arrecato a terzi o al patrimonio pubblico dagli elementi costituenti il dehors dovrà essere risarcito dal titolare della concessione.
2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature o al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, l'Ufficio competente provvederà a disporre al concessionario responsabile la rimessa in pristino in un termine congruo. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione con addebito delle spese sostenute al concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Lavori pubblici

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:
- a. Ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente al titolare della concessione, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensioni di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - b. Per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel

caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto fare rimuovere le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico del titolare della concessione.

Articolo 13 - Titolo di autorizzazione

1. La collocazione di un dehors o di semplici arredi, come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere specifico titolo autorizzativo/concessorio del Comune.
2. Il titolo può essere richiesto unicamente dal titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ovvero gli artigiani alimentari in possesso di licenza commerciale per esercizio di vicinato.

Articolo 14 - Procedura di rilascio

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e all'installazione di dehors di TIPO 1 (aperto) la pratica dovrà essere presentata presso il comando dei Vigili Urbani attraverso l'apposita modulistica disponibile sul sito dell'ENTE.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e all'installazione di dehors di TIPO 2 (chiuso) la pratica dovrà essere presentata presso il competente Sportello SUAPE.
3. L'istanza dovrà essere presentata completa di tutta la documentazione indicata, disponibile sul sito istituzionale.
4. Le istanze di autorizzazione devono essere corredate dalla seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato:
 - a) planimetria di inquadramento, in scala 1:200/1:500, , nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sotto servizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;

- b) elaborati di dettaglio scala 1:50, nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti agli edifici prospicienti, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori, tutti i dettagli richiesti dalle prescrizioni d'ambito.
- c) una rappresentazione prospettica a colori, o uno o più rendering con l'inserimento del progetto nel contesto urbano tramite fotomontaggio;
- d) la relazione tecnica descrittiva, evidenziando i riferimenti alle prescrizioni/schede del presente regolamento con particolare riferimento ai materiali, ai colori ed ai vari profili utilizzati, modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
- e) schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.);
- f) documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- g) nulla osta del/dei proprietari, o comunque dei terzi aventi titolo, qualora la struttura, in ogni caso, interferisca sulla visibilità commerciale di altri esercizi confinanti.

5. Il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico.

Articolo 15 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia per i dehors di TIPO 1 sia per quelli di TIPO 2 possono essere rinnovate, previa istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, allegando un'autocertificazione attestante:

- La totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata;
- L'avvenuto pagamento degli oneri dovuti con riferimento al periodo autorizzato.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Articolo 16 - Sospensione dell'autorizzazione

1. La concessione potrà essere sospesa al verificarsi delle seguenti violazioni:
 - a. Qualora gli elementi d'arredo non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento;
 - b. Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
 - c. In caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
 - d. In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;
 - e. In caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui è destinato;
 - f. Agli arredi autorizzati siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
 - g. Gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
 - h. Qualora la mancata manutenzione comporti nocumento al decoro urbano o pericolo per le persone o le cose;
 - i. Siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.
2. Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato al ripristino delle condizioni che lo hanno determinato.
3. La concessione inoltre potrà essere sospesa ogni volta che nell'area interessata vi siano eventi o manifestazioni pubbliche (es. Sartiglia) oppure debbano essere eseguiti lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o comunque per altri motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture. Le spese per la rimozione sono a carico del titolare della concessione. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione può avvenire con un preavviso minimo di cinque giorni. Qualora non fosse possibile il rispetto del termine di cui sopra, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere

strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del titolare della concessione.

Articolo 17 - Revoca dell'autorizzazione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per i dehors può essere revocata per motivi di interesse pubblico. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 90 giorni di preavviso.
2. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con 10 giorni di preavviso e, in caso d'inerzia, si potrà procedere alla rimozione della struttura e degli arredi anche senza l'assenso dell'esercente, con spese a carico del concessionario.
3. La concessione potrà inoltre essere revocata in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione di cui all'art. 16 del presente regolamento, nonché nei casi di particolare gravità.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri Regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro (venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Alla terza violazione nell'arco dell'anno potrà conseguire la revoca della concessione e saranno causa ostativa al rilascio di una nuova concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, oltre alla comminazione delle sanzioni di cui al vigente Codice della strada ed eventualmente alla normativa urbanistica, l'organo accertatore intima la rimessa in pristino immediata, e trasmette la corrispondente segnalazione, al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 19 - Norma transitoria

1. Tutti i dehors attualmente esistenti sul territorio comunale in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore:
 - a. Sei mesi per le occupazioni di TIPO 1;

- b. Due anni per le occupazioni di TIPO 2.
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Nell'ambito turistico e specificatamente nel Lungomare di Torre Grande, (figura 2) non è consentito il rilascio di nuove concessioni a titolo permanente nell'area interessata dal progetto di ristrutturazione della stessa, fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione. Successivamente si provvederà ad integrare il presente regolamento.
4. Resta inteso che le assegnazioni temporanee che giungano a scadenza, dovranno al rinnovo tenere conto delle condizioni imposte nel seguente regolamento.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di installazione dei dehors.

ALLEGATO TECNICO



ELEMENTI FUNZIONALI

1) Sono elementi di perimetrazione quei manufatti atti a delimitare gli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: fioriere, parapetti e struttura intelaiata. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

A. FIORIERE:

- Devono essere in terracotta, legno, materiali metallici e materiali plastici, con finitura opaca.
- Vanno posizionate ravvicinate tra loro, o alternate ai parapetti.
- Non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
- Vanno adornate con piante o essenze floreali del tipo sempreverdi (essenze consigliate: alloro, pitosforo, viburno, aucuba, ilex, aquifolium, Ionicere), e mantenute a regola d'arte. Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, piante urticanti o tossiche.
- Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze secche, infestate da parassiti, devono essere immediatamente sostituite.

B. PARAPETTI:

- Devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, devono avere montanti a sezione contenuta.
- Saranno caratterizzati da telai modulari composti da singoli elementi leggeri, in metallo o legno scuri.
- L'altezza massima non deve essere superiore a metri 1,50.
- Possono essere impiegati singolarmente o unitamente alle fioriere.
- Nelle strutture intelaiate i materiali dei parapetti devono essere i medesimi della struttura. Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata.

C. STRUTTURA INTELAIATA:

- La struttura, in metallo o legno, deve rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti.
- Deve essere contraddistinta da elementi modulari intelaiati, composti da una copertura frangisole sorretta da quattro montanti poggiati al suolo, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. Materiale: metallo o legno;

- b. Chiusure laterali (eventuali) con materiali leggeri e trasparenti;
- c. Colorazioni: toni spenti del bianco.

2) Sono elementi di copertura quei manufatti destinati all'ombreggio degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: ombrelloni e frangisole. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

A. OMBRELLONI:

- Del tipo a palo centrale o a supporto laterale, possono avere proiezione quadrata o rettangolare, disposti in serie o singolarmente.
- La proiezione al suolo degli ombrelloni non può superare i limiti dell'area data in concessione, devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2,30 dal suolo.
- Il telaio di supporto deve essere in legno o in metallo, il tessuto di copertura in materiale naturale.
- Deve essere serrato nelle ore di chiusura dell'esercizio e in caso di vento.
- I colori del tessuto di copertura, in ambito 1_storico, dovranno essere obbligatoriamente i colori chiari: toni spenti del bianco.

B. FRANGISOLE:

- Sistema di ombreggio delle strutture intelaiate, i frangisole/brise-soleil devono essere caratterizzati dalla disposizione parallela di listelli in metallo o legno scuri, sorretti da montanti verticali.
- La struttura può essere supportata da tende a rullo trasparenti disposte nell'estradosso e/o ai lati della struttura.
- I colori dei frangisole devono essere di toni spenti del bianco.

3) Sono elementi di livellamento quei manufatti destinati ad uniformare il piano di calpestio ed eliminare eventuali gradini o dislivelli degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: pedane. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

A. PEDANE FACILMENTE AMOVIBILI:

- È obbligatorio l'impiego di pedane facilmente amovibili e appoggiate al suolo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. Pendenza del suolo superiore al 6%;

- b. Presenza di dislivelli (esempio marciapiede);
- Le pedane devono rispettare le condizioni che seguono:
 - a. Essere realizzate con materiale idoneo e struttura modulare facilmente smontabile;
 - b. Ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche: lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessa;
 - c. Non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti;
 - d. Non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione;
 - e. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura e spese del concessionario;
- 4) Sono elementi di arredo quei manufatti da collocarsi all'interno degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobili di servizio meglio descritti nelle allegate schede tecniche. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.
- Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono.
 - Caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, inseriti sulla base di valutazioni ergonomiche all'interno del manufatto e correttamente rappresentati nel progetto.
 - Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.
- 5) Sono elementi di completamento le apparecchiature da collocarsi all'interno degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: apparecchiature illuminanti e riscaldanti meglio descritti nelle allegate schede tecniche. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.
- Dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto.
 - L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto o nell'ambito della richiesta di successive modifiche.

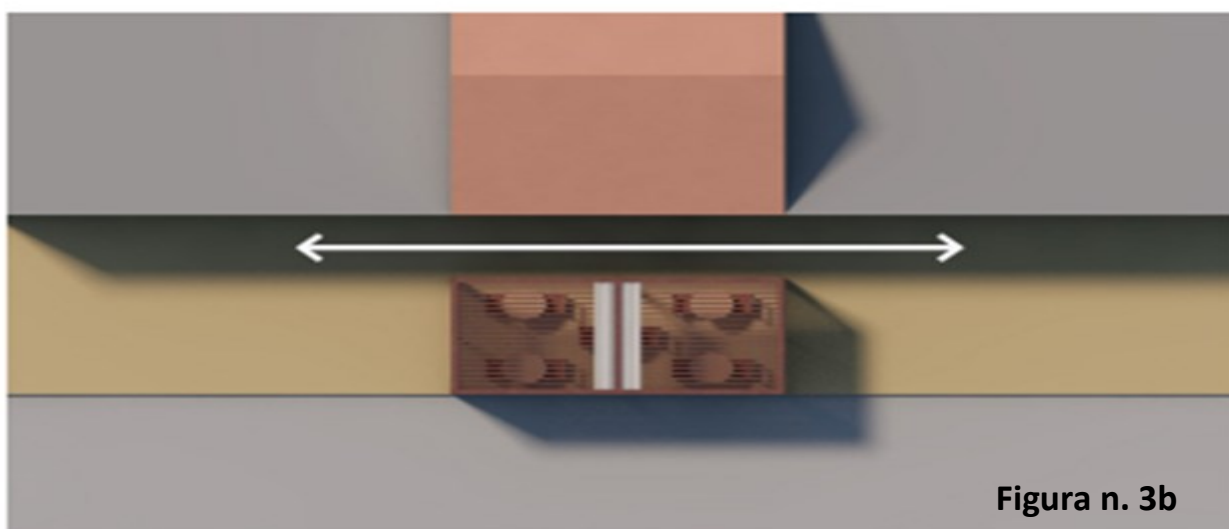
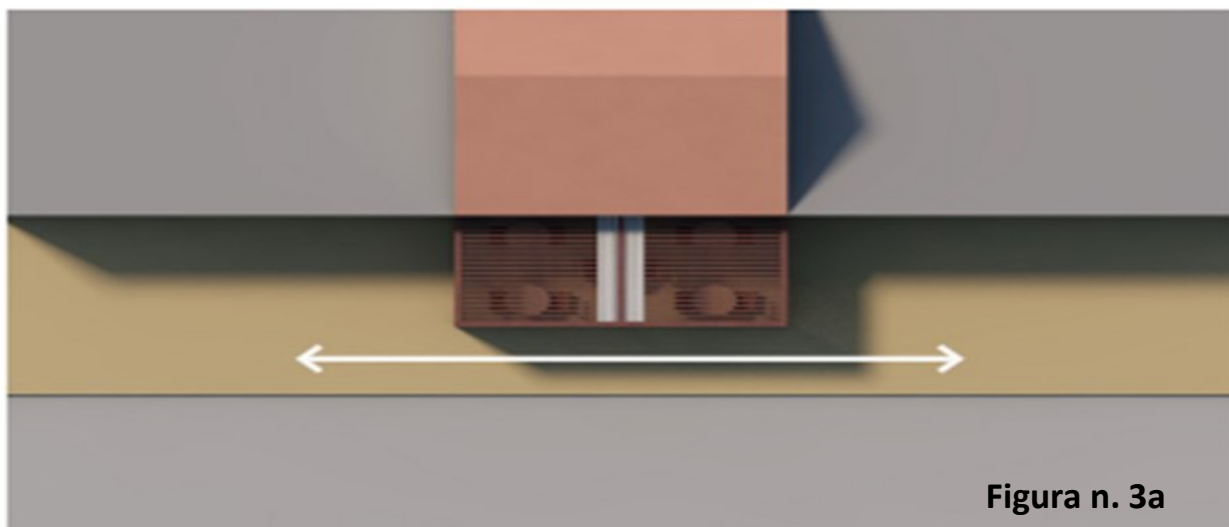
- Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia.



Figura 1



Figura 2



DEHORS - TIPO 1

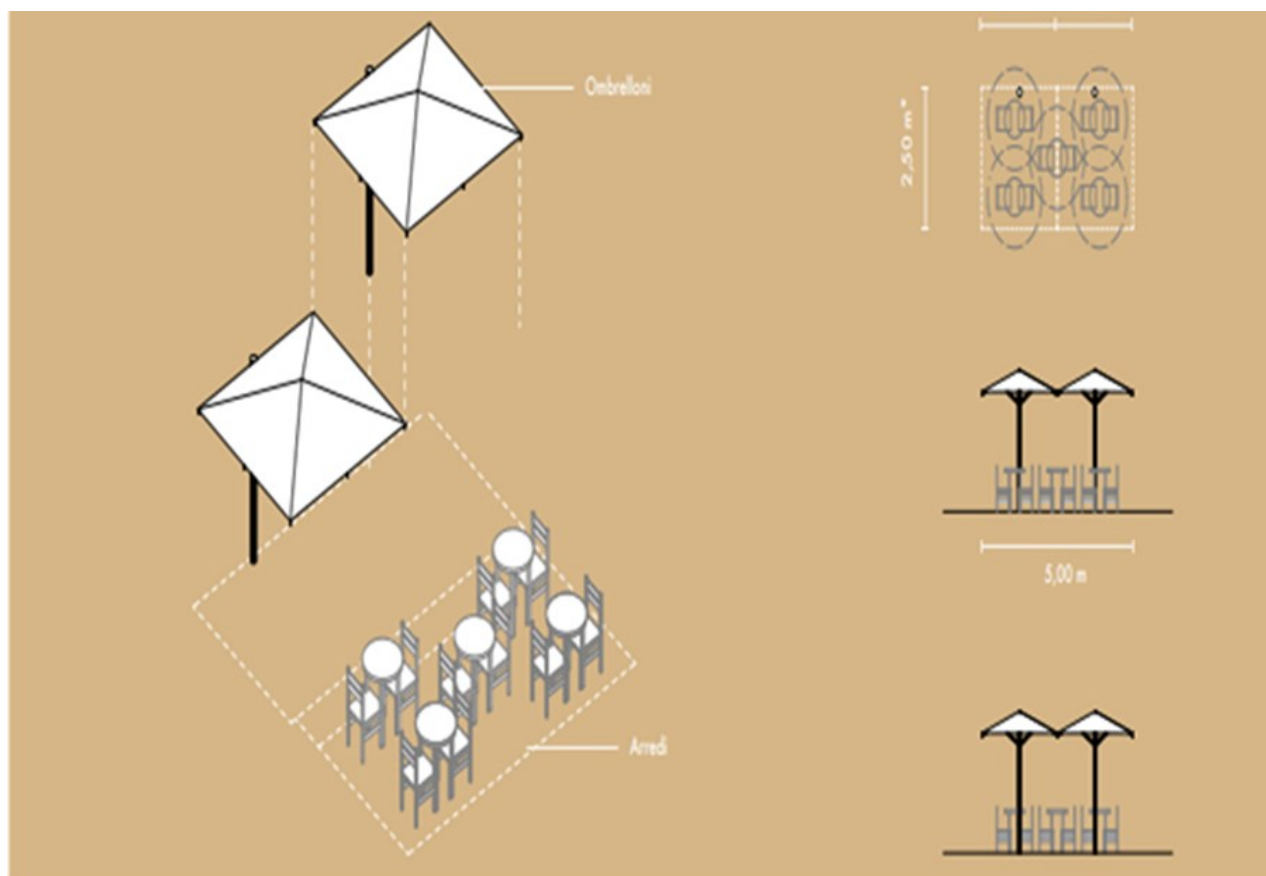


Figura 4



Figura 5

DEHORS - TIPO 2:

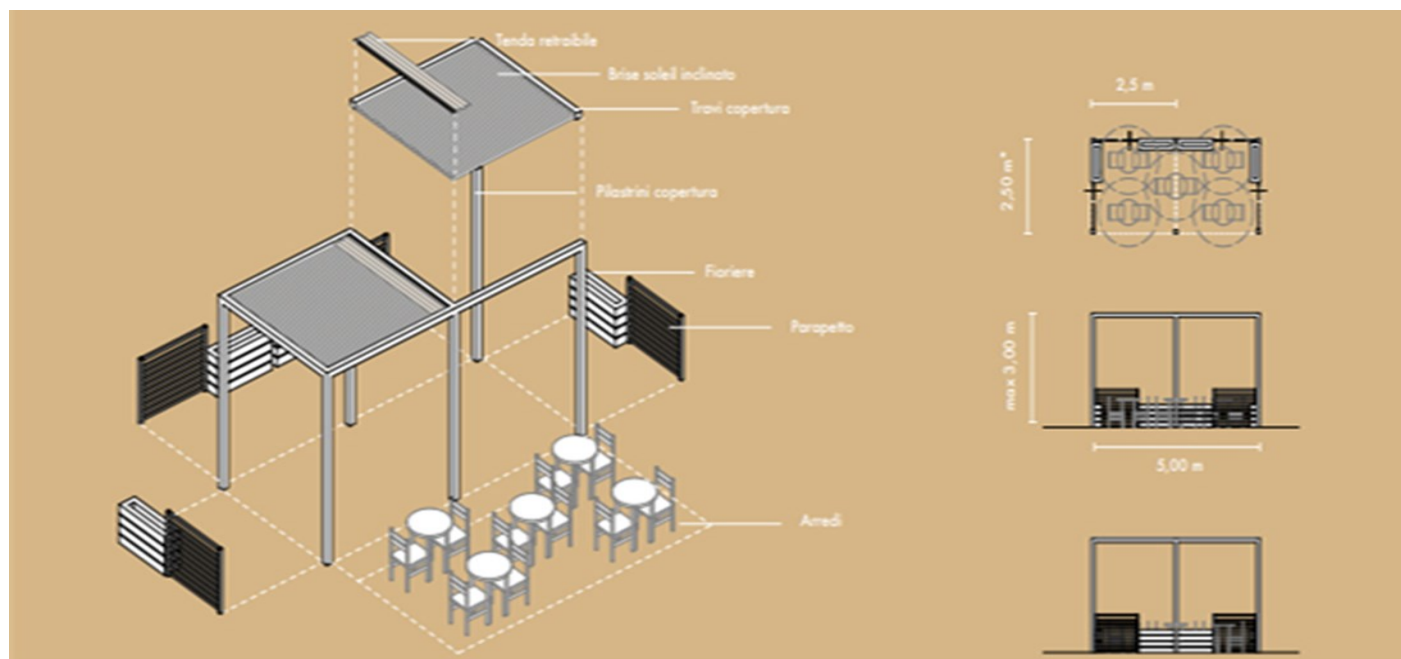


Figura 6

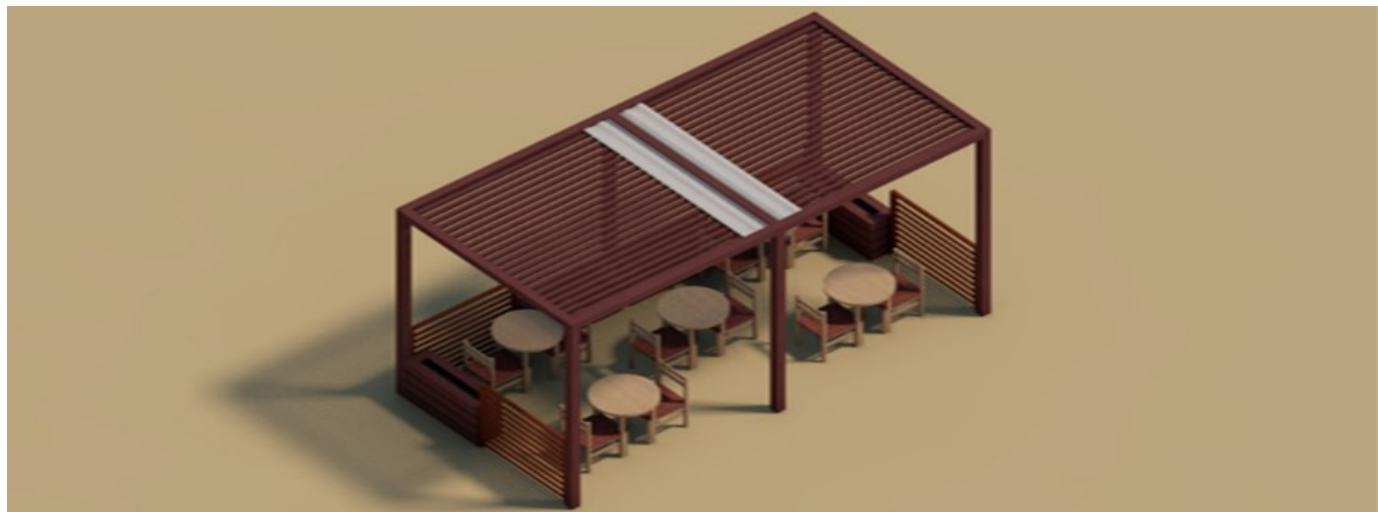


Figura 7

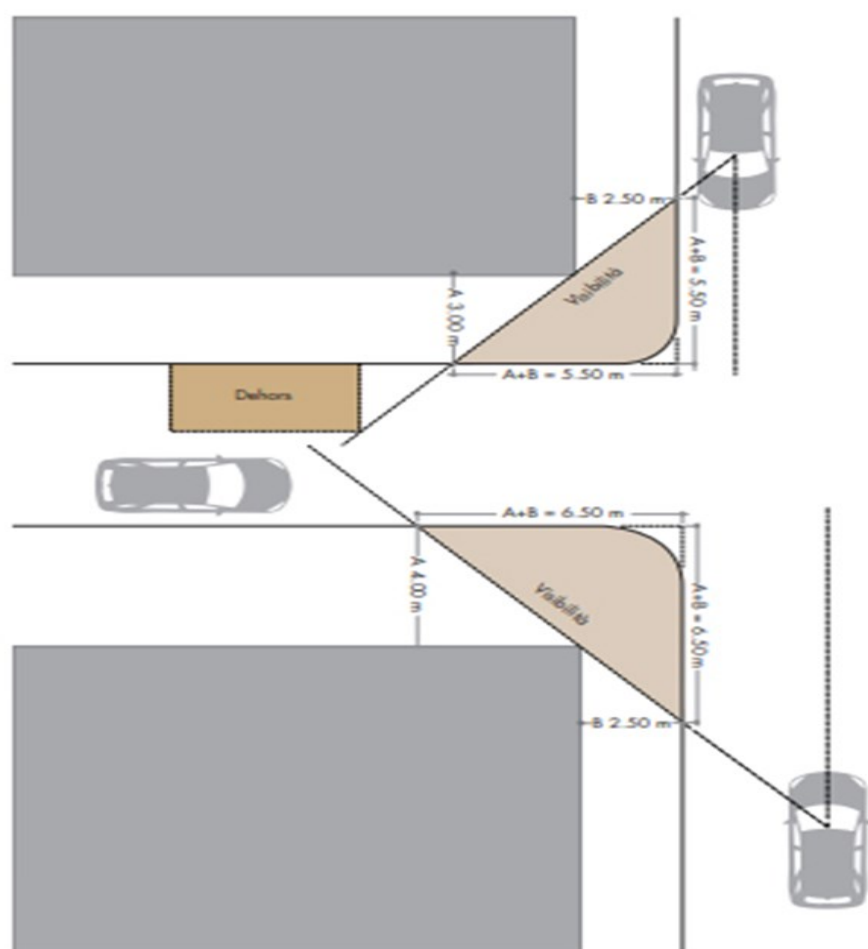


Figura 8

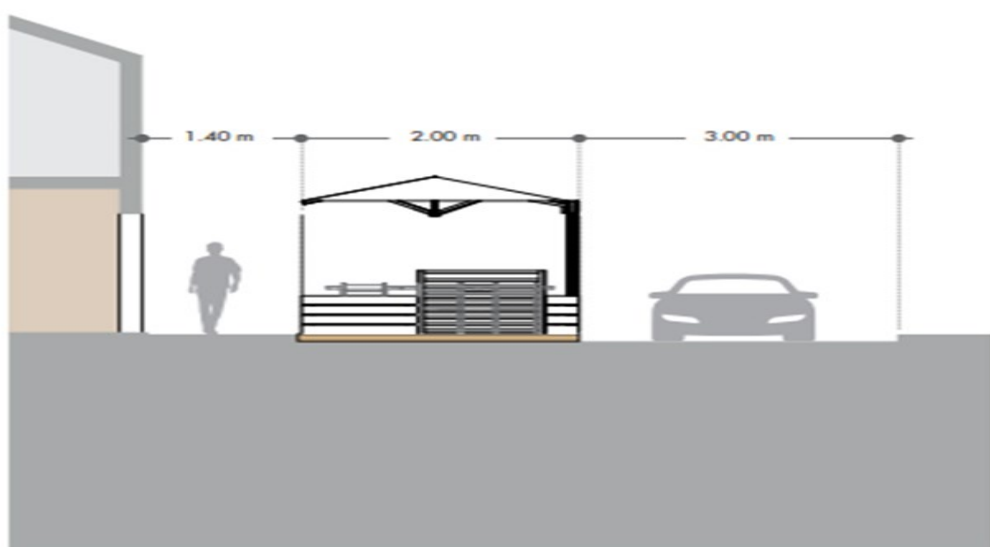


Figura 9

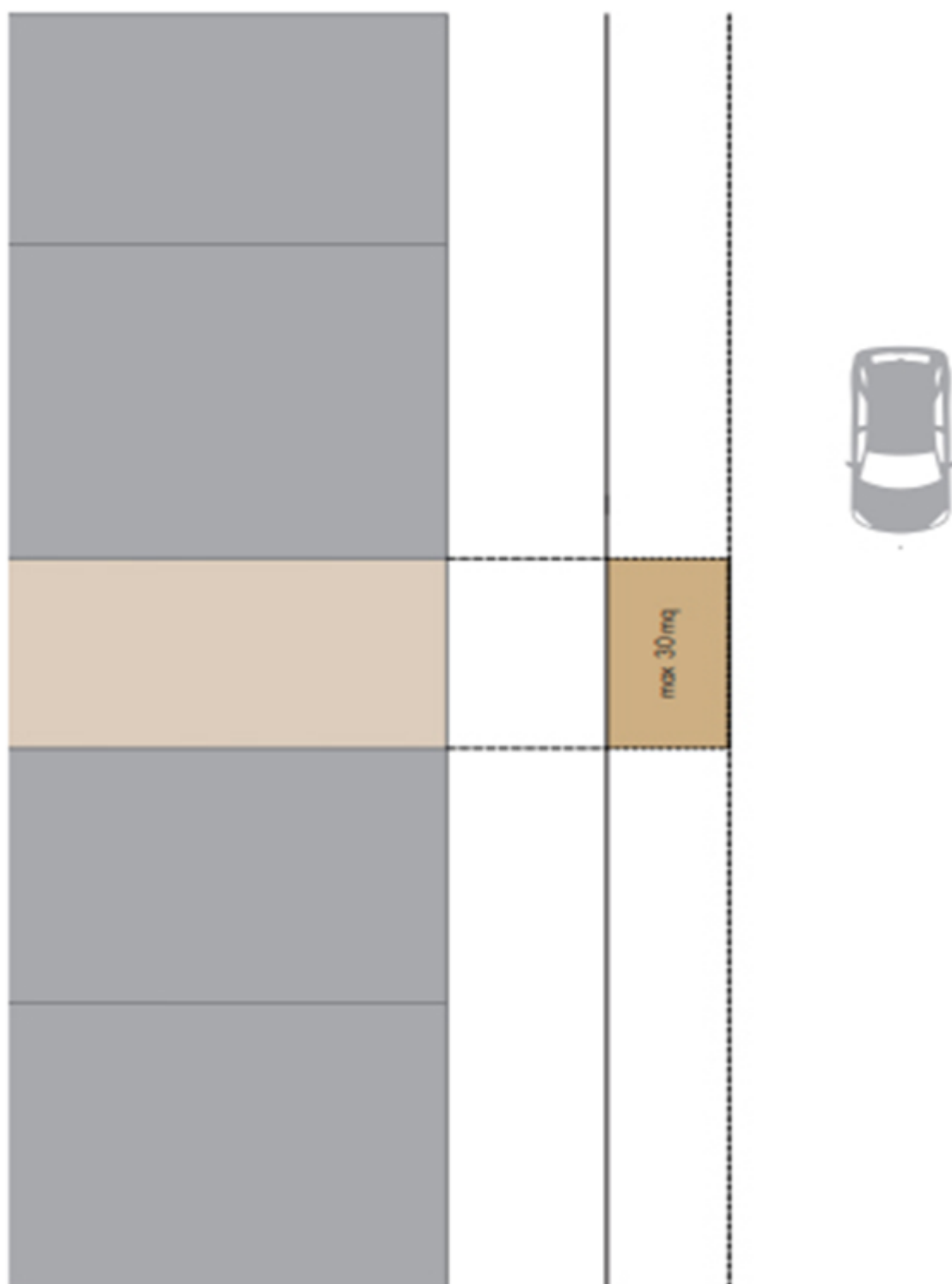


Figura 10